



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/Area2^/01/97

Roma, datata protocollo

Rif. n. 0534/42-SG.34-PAO dell'11.4.2024

n. 0739/42-SG.34-PAO del 21.6.2024

OGGETTO: SAP - Maturazione ferie e sospensione dal servizio per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale: richiesta chiarimento.

ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP

ROMA

Con riferimento alla nota sopra distinta, concernente l'oggetto, la Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, in relazione ad un analogo quesito posto da altra sigla sindacale, ha rappresentato quanto segue.

La mancata maturazione delle ferie, così come l'interruzione del decorso dell'anzianità di servizio e di ruolo, nonché gli altri effetti posticipativi dell'avanzamento e della progressione giuridica ed economica di carriera (anche quanto a maturazione di scatti e classi stipendiali) erano stati già espressamente previsti nei pregressi decreti (adottati dai Direttori delle competenti articolazioni, sia centrali che periferiche del Dipartimento), nei quali si legge, *expressis verbis*, che il periodo di sospensione non è “*utile ai fini previdenziali, di anzianità di servizio e per la maturazione di classi o scatti economici o per l'avanzamento[...]*”, con cui è stata temporaneamente disposta, in forza del *vinculum juris* imposto dalla legislazione emergenziale allora vigente, la sospensione temporanea dal lavoro e dalla retribuzione di ogni soggetto intenzionalmente inosservante dell'obbligo vaccinale (per il personale della Polizia di Stato e per altre categorie di lavoratori fino al 25 marzo 2022).

È stato, inoltre, posto in risalto come, in calce ai citati decreti di sospensione, erano stati espressamente indicati i mezzi di impugnazione ammessi e i relativi termini di presentazione, in ossequio a quanto disposto, in termini generali, dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In merito allo stato del contenzioso, è stato evidenziato che, nel novero dei numerosi dipendenti della Polizia di Stato che hanno impugnato, entro le tempistiche legali, i provvedimenti di sospensione dell'attività lavorativa per accertata inadempienza dell'obbligo vaccinale, sono stati ben pochi, se non pochissimi, quelli che hanno avverso la parte dei medesimi provvedimenti



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

relativi a decurtazioni di ferie e perdite di anzianità e che, in ogni caso e allo stato degli atti, nessuno di essi è risultato vincitore in primo (e tanto meno in secondo) grado, neanche sotto tale limitato profilo.

La legittimità dei decreti di sospensione dell'attività lavorativa e dalla retribuzione, nonché della conseguenziale necessaria ed automatica disposizione accessoria (contenuta negli stessi decreti) dichiarativa della non utilità dell'intero periodo di sospensione del rapporto a tutti gli effetti giuridici, economici e previdenziali, risulta avallata anche dall'orientamento giurisprudenziale formatosi fino ad oggi sui ricorsi proposti dai dipendenti della Polizia di Stato sospesi dal lavoro per inosservanza dell'obbligo vaccinale.

È stato, inoltre, sottolineato che i precedenti giurisprudenziali si riferiscono a personale di altre Forze di Polizia e costituiscono un numero irrisorio e nessuno di essi ha, allo stato attuale, acquisito il crisma della definitività: si tratta, più precisamente, delle sentenze del Tar per la Lombardia n. 16/2023, del TAR per il Friuli Venezia Giulia n. 173/2023 e del TAR per la Sicilia n. 1877/2023, che risultano appellate dinanzi al Consiglio di Stato, da parte delle Amministrazioni interessate (con giudizi di secondo grado ancora pendenti); per quanto concerne, invece, la sentenza n. 753/2023 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia è stato rappresentato che non si tratta di decisione avente natura giuridica di sentenza, bensì di mera ordinanza cautelare reiettiva dell'istanza di sospensiva per acclarata assenza del *periculum* in mora, lasciando impregiudicata la valutazione sul *fumus boni juris*.

Ai fini di una completa valutazione delle questioni giuridiche in parola, è stato, altresì, evidenziato che esistono alcune ulteriori decisioni dei giudici amministrativi di primo grado (e anche pareri del Consiglio di Stato resi in sede giustiziale), che hanno respinto e/o dichiarato inammissibili in parte qua ricorsi (sia individuali sia collettivi) proposti da soggetti sospesi per inadempimento dell'obbligo vaccinale per opporsi alle stesse decurtazioni di ferie e perdite di anzianità di cui i diffidanti reclamano la restituzione.

In particolare, sono state richiamate (dalla più recente alla più datata) le pronunce reiettive dei ricorsi proposti dal personale militare dell'E.I., dell'A.M. e dell'Arma dei Carabinieri, nonché da appartenenti della Polizia di Stato, ai Vigili del Fuoco e alla Guardia di Finanza (TAR Sardegna sent. n. 90/2024; Consiglio di Stato, Sez. I, par. n. 1591/2023; Consiglio di Stato, Sez. I par.n.1479/2023; TAR Sicilia sent. n. 1875/2023; TAR FVG sent.n.220/2022).

In aggiunta ai riferimenti giurisprudenziali sopra indicati, è stato ritenuto utile segnalare, riportandone anche ampi stralci, un altro significativo e recentissimo parere pronunciato dal



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

Consiglio di Stato (n. 1216/2023 del 25 settembre 2023 reso nell'adunanza della Sezione Prima del 12 luglio 2023 sull'affare n. 1807/2022) su un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica collettivamente proposto da numerosi appartenenti ai ruoli del personale della Guardia di Finanza.

In tale parere il Consiglio di Stato in s.c. si è espresso per l'inammissibilità e per il rigetto di tutte le domande ed i motivi di ricorso, ponendo l'accento su quelle parti del *decisum* della Corte Costituzionale (di cui alle sentenze nn. 14 e 15 del 2023) in cui era già stato evidenziato che, a causa della non conformità *“al contratto, come integrato dalla legge, della prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale”*, decidendo *“di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa [...] legittimamente esercitabile”*, [...] *“è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto”*.

Ebbene, il principio di diritto autorevolmente sancito dalla Corte Costituzionale e ribadito dal Consiglio di Stato in s.c. con la chiara ed inequivocabile affermazione sopra riportata circa *“lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto”* vale a dimostrare e comprovare ulteriormente la legittimità dei decreti di sospensione dell'attività lavorativa per inadempimento dell'obbligo vaccinale anche nella parte relativa alle conseguenze previdenziali e agli effetti giuridici (interruttivi dell'anzianità di servizio e di ruolo ai fini dell'avanzamento in carriera, della maturazione delle ferie, nonché delle classi e degli scatti economici), dispiegati da tali provvedimenti per tutta la durata del periodo di sospensione, in aggiunta all'altrettanto legittima privazione dell'intera retribuzione e di qualsiasi altro emolumento o compenso comunque denominato.

Si legge, inoltre, nell'anzidetto parere del Consiglio di Stato che *“Le disposizioni legislative in esame risultano, infine, non discriminatorie e, dunque, non in contrasto con i parametri convenzionali e comunitari [...]. Invero, [...], le misure previste in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale sono legittimamente e ragionevolmente giustificate, in quanto si ricollegano al volontario mancato adempimento di un obbligo di sicurezza gravante sul dipendente che viene ad incidere sul rapporto sinallagmatico proprio del rapporto di lavoro e regolamentano, pertanto, una fattispecie peculiare [...]”*.

Inoltre, in aggiunta ai precedenti giurisprudenziali già citati nelle note appena richiamate, sono state segnalate le ultime e significative sentenze nn. 1238 e 1239 dell'11 aprile 2024, con le quali il T.A.R. per la Sicilia, nel pronunciarsi per il rigetto dei ricorsi proposti da due appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco contro i rispettivi decreti di sospensione dell'attività



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

lavorativa per inosservanza dell'obbligo vaccinale, ha espressamente disposto che “[...] non può essere accolta nemmeno la richiesta di reintegra dell'anzianità di servizio per il periodo di sospensione patito”.

Infine, con le recentissime ordinanze n.2133/2024 e n. 2447/2024, rispettivamente il T.A.R. per il Lazio ed il Consiglio di Stato hanno rigettato, per mancanza del *fumus boni iuris*, l'istanza cautelare di sospensione degli effetti di un provvedimento di rideterminazione della posizione in ruolo di un appartenente alla Polizia di Stato insorto contro la retrocessione in ruolo dallo stesso subito proprio a causa della decurtazione dell'anzianità di servizio del periodo di sospensione dall'attività lavorativa per inosservanza dell'obbligo vaccinale.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis